

REGOLAMENTO (CEE) N. 2179/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti importati ivi elencati devono essere accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento dispone che i prodotti importati in questione che siano stati sottoposti a pratiche enologiche che non sono ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni del citato regolamento o a

quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84⁽³⁾; che il periodo di validità della deroga scade il 26 luglio 1988; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo in questione, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, è opportuno prorogare di 12 mesi il periodo di validità di tale deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data del 26 luglio 1988 è sostituita da quella del 31 luglio 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6.